

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE

**Roma, 16 Marzo 2012****FIS12078****SM**

OGGETTO: Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari. Proroga dei termini. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012.

Come noto, l'art. 2, commi da 36-*terdecies* a 36-*duodevicies*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto che le imprese o i soci/familiari siano tenuti a comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati dei soggetti, soci o familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati o ricevuti.

Tale disposizione normativa - volta a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata - ha la finalità di riportare l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, scoraggiando l'occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente, ma anche indirettamente, detengono partecipazioni nell'impresa concedente - o dei familiari dell'imprenditore, che ne traggono immediata utilità.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 (si veda la nostra nota informativa n. 119 del 18 novembre 2011), erano state stabilite le modalità ed i termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei predetti dati.

Al riguardo, con riferimento ai beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione della citata disposizione, era stato stabilito che la comunicazione dovesse essere effettuata entro il 31 marzo 2012.

Ora - tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione della norma e della assoluta novità del predetto obbligo - con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012, tale termine è stato prorogato al 15 ottobre 2012.

Cordiali saluti.